

Regolamento del Cimitero della Comunità Evangelica Riformata di Poschiavo

Valido dal 1.1.2019

Ai sensi della legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni, della legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche nonché dell'ordinanza per i cimiteri del Comune di Poschiavo.

I. Organizzazione del cimitero

- Art. 1* Le sepolture sono di competenza del Comune di Poschiavo (in seguito denominato Comune), il quale ne esercita la sorveglianza in base alla legislazione cantonale. *Compito del Comune*
- Art. 2* La gestione del cimitero è affidata alla Comunità Evangelica Riformata di Poschiavo (in seguito denominata Comunità), che ne è proprietaria. La Comunità mette a disposizione il terreno necessario. *Delega*
- Art. 3* La Comunità ha i seguenti compiti: *Compiti della Comunità*
- a) emanare il regolamento sulla gestione e la manutenzione del cimitero;
 - b) sorvegliare l'erezione dei monumenti;
 - c) concedere il permesso di sepoltura delle salme delle persone che non possono essere inumate altrove;
 - d) comunicare agli eredi la necessità di rimuovere le tombe alla scadenza del termine di conservazione;
 - e) nominare il personale responsabile per la sorveglianza, la manutenzione e la gestione del cimitero;
 - f) tenere il registro delle sepolture e incassare le tasse.

II. Funerali, inumazioni, esumazioni

Art. 4 Le inumazioni e le cremazioni non possono avvenire prima di 48 ore dal decesso. Il certificato di morte vale come permesso di sepoltura. Sono riservati i casi di sepoltura urgente per motivi di polizia sanitaria. *Termini di attesa*

Art. 5 Il servizio funerario è lasciato alla cura degli eredi o parenti del defunto o di chi per essi. Il Comune vi provvede a proprie spese nei casi in cui il defunto rinvenuto non sia identificabile o nel caso di stranieri senza domicilio nel Comune, premesso che non venga provveduto alla sepoltura da parte di parenti. *Servizio funerario*

La Comunità provvede a far preparare la fossa per l'inumazione alle condizioni di cui al tariffario.

Le salme vanno deposte in un feretro di legno di facile decomposizione, esclusi, in casi obbligatori, i feretri in legno duro, metallici, in gesso o simili. Nei casi in cui è previsto l'uso di feretri in legno duro, metallici, in gesso o simili, va fatto in modo che immediatamente prima della sepoltura la salma abbia una sufficiente aerazione.

Art. 6 Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa: *Diritto a inumazione*

- a) dei domiciliati nel Comune e appartenenti alla Comunità;
- b) dei domiciliati nel Comune e non appartenenti alla Comunità, su esplicita richiesta alla Comunità;
- c) di persone non domiciliate nel Comune e membri della Comunione Pastorale Valposchiavo, su esplicita richiesta alla Comunità;
- d) di persone non domiciliate nel Comune, su esplicita richiesta e dietro consenso della Comunità;
- e) di salme rinvenute e non identificabili sul territorio comunale, su indicazione del Comune e a spese dello stesso.

Art. 7 Le tasse di sepoltura e d'inumazione vengono incassate dalla Comunità in base al tariffario in allegato. *Tasse di sepoltura e d'inumazione*

III. Ordinamento del cimitero

Art. 8 La Comunità tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, il nome ed il cognome e la paternità del defunto, il luogo d'origine, l'anno di nascita e di morte. La Comunità tiene pure un registro delle urne cinerarie comprendenti le indicazioni di cui sopra.

Registro delle inumazioni e delle urne cinerarie

Art. 9 Di regola in ogni tomba è permessa la sepoltura di una sola salma, e di due salme in una tomba doppia.

Tombe singole e tombe doppie

Art. 10 Di regola le urne cinerarie vengono deposte negli appositi loculi, per le quali viene prelevata una tassa separata. Può essere autorizzata la deposizione di urne nelle tombe.

Loculi e urne cinerarie, urna comune

Su esplicita richiesta le ceneri possono essere deposte nell'urna cineraria comune.

Art. 11 Le misure esterne delle tombe non possono superare le seguenti dimensioni:

Dimensioni delle tombe

- a) tombe singole: 180 cm x 80 cm (contorno), profondità 150 cm
- b) tombe doppie: 180 cm x 180 cm, profondità 150 cm
- c) urne cinerarie in tombe: profondità 80 cm

Art. 12 La posa di lapidi o monumenti avviene non prima di dieci mesi dalla sepoltura. La Comunità rilascia il relativo permesso.

Posa di lapidi, monumenti e lastre sui loculi

In tempo utile, prima della posa, va presentato alla Comunità un piano della tomba, comprendente uno schizzo della lapide o del monumento con l'iscrizione nonché del contorno, in scala 1:10. Per i loculi va presentato uno schizzo della lastra con l'iscrizione. La Comunità può richiedere specificazioni e campioni riguardanti materiali. Progetti di lapidi, monumenti e iscrizioni che contrastano con il carattere del cimitero possono essere respinti.

Art.13 a) Secondo il diritto superiore le salme devono essere lasciate almeno 20 anni nella tomba. Considerata la disponibilità di spazio nel cimitero della Comunità, la scadenza di una tomba è fissata a 25 anni dalla sepoltura. Questo periodo di tempo può essere prorogato dietro pagamento secondo tariffario.

Durata delle tombe e dei loculi, esumazione

b) Per le tombe doppie la scadenza delle sepolture anteriori vengono prorogate fino alla scadenza della sepoltura più recente, alle condizioni fissate al tariffario.

Le vestigia rinvenute al momento dell'esumazione vanno diligentemente raccolte e inumate in maniera adeguata.

c) La scadenza di un loculo è fissata a 25 anni dalla deposizione. Questo periodo di tempo può essere prolungato alle condizioni fissate al tariffario.

Le ceneri delle urne nei loculi scaduti vengono rese alla terra nel luogo designato a questo scopo. Il recipiente viene eliminato. Rimane in ogni caso riservato il diritto dei parenti/eredi di chiedere l'estrazione e l'allontanamento di un'urna dal luogo della deposizione in qualsiasi momento. In questo caso non vi è diritto al rimborso di tariffe riscosse.

d) Per le tombe in cui sono deposte delle urne, la scadenza delle sepolture anteriori vengono prorogate fino alla scadenza dell'ultima urna deposta, alle condizioni di cui al tariffario. L'urna/le urne può/possono però essere deposta/e anche in un loculo fino alla sua/loro scadenza.

Le ceneri delle urne che si trovano in una tomba alla loro scadenza vengono lasciate alla terra, mentre il recipiente viene eliminato. Rimane in ogni caso riservato il diritto dei parenti/eredi di chiedere l'estrazione e l'allontanamento di un'urna dal luogo della deposizione in qualsiasi momento. In questo caso non vi è diritto al rimborso di tariffe riscosse.

e) Le ceneri deposte nell'urna cineraria comune vengono rese alla terra ogni qualvolta la capienza dell'urna lo richieda.

Art. 14 La Comunità dispone delle lapidi, dei monumenti, dei recinti e delle lastre e simili a meno che gli eredi li asportino entro un termine fissato di volta in volta. *Rimozione di lapidi, monumenti, lastre e simili*

Art. 15 Il cimitero nonché le sue adiacenze vanno tenute costantemente puliti. *Pulizia, manutenzione*

La regolare manutenzione e pulizia di lapidi, monumenti nonché la coltivazione delle tombe è a carico degli eredi. La Comunità sollecita i responsabili a ripristinare tombe trascurate e in caso di non osservanza dispone la coltivazione a spese degli eredi.

La coltivazione deve essere eseguita entro il 31 maggio di ogni anno. Essa può essere assunta dalla Comunità dietro richiesta alle condizioni di cui al tariffario.

Art. 16 L'ingresso al cimitero è libero. Va evitato qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete. *Accesso al cimitero*

IV. Disposizioni finali

Art. 17 La Comunità decide su tutte le questioni inerenti la gestione del cimitero e delle sepolture. Contro le decisioni della Comunità può essere inoltrato ricorso al Consiglio comunale di Poschiavo. *Reclami e ricorsi*

Art. 18 Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione ed è punibile dalla Comunità con una multa fino a CHF 500.00. E' inoltre riservata l'azione civile e penale. Le spese procedurali sono a carico di chi ha commesso l'infrazione *Infrazioni*

Art. 19 Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2019 previa *Entrata in*
l'approvazione da parte del Consiglio comunale nonché *vigore e*
dell'Assemblea di Chiesa. *disposizioni*
finali

Il regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Il presidente

L'attuaria

Karl Heiz

Brigitte Compagnoni

Approvato dal Consiglio comunale in data 24 settembre 2018

Approvato dall'Assemblea di Chiesa in data 20 novembre 2018

Allegato: TARIFFARIO

Tariffa (IVA esclusa)	CHF
Tassa di sepoltura per tombe (concessione) a partire dal 1. gennaio 2021	600.-
Tasse d'inumazione	
<i>a) Tombe singole e doppie</i>	
Per ogni salma sepolta giusta l'art. 6a	1'200.-
Per ogni salma sepolta giusta l'art. 6b e 6c	1'600.-
Per ogni salma sepolta giusta l'art. 6d e 6e	2'000.-
<i>b) Urne in loculi e tombe</i>	
Per un'urna deposta giusta l'art. 6a	1'250.-
Per un'urna deposta giusta l'art. 6b e 6c	1'500.-
Per un'urna deposta giusta l'art. 6d e 6e	1'900.-
Per ogni ulteriore urna deposta giusta l'art. 6a*	600.-
Per ogni ulteriore urna deposta giusta l'art. 6b* e 6c*	800.-
Per ogni ulteriore urna deposta giusta l'art. 6d*	900.-
*nello/a stesso/a loculo/tomba	
<i>c) Urna comune</i>	900.-
<i>d) Proroga di 5 anni per tombe e loculi scaduti ai sensi dell'art. 13 lett. a) e c)</i>	200.-
<i>e) Proroga fino alla scadenza della sepoltura più recente in tombe ai sensi dell'art. 13 lett. b) e d) (tariffa annua)</i>	40.-
<i>f) Tassa anticipata per la rimozione delle lapidi, dei monumenti, dei recinti e delle lastre*</i>	350.-
*Chi non ha pagato la relativa tassa anticipata deve pagare CHF 350.- al momento della rimozione.	
<i>g) Tassa anticipata per la coltivazione (25 anni):</i>	
tomba singola	10'000.-
tomba doppia	15'000.-
5 anni supplementari tomba singola	2'000.-
5 anni supplementari tomba doppia	3'000.-
<i>h) Esumazioni non ordinarie</i>	spese vive

